



## **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale OmL AgriAliForm**

del 19 novembre 2025

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup>  
sulla formazione professionale (LFPr),

*decreta:*

### **Art. 1**

È conferita obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale dell'Organizzazione del mondo del lavoro «Campo professionale dell'agricoltura e del settore equino (OmL AgriAliForm)» conformemente al regolamento del 21 febbraio 2025<sup>2</sup> allegato.

### **Art. 2**

<sup>1</sup> Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026.

<sup>2</sup> L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

<sup>3</sup> Può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

19 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>1</sup> RS 412.10

<sup>2</sup> Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

*Allegato*  
(Art. 1)

## **Regolamento sul fondo per la formazione professionale dell'Organizzazione del mondo del lavoro «Campo professionale dell'agricoltura e del settore equino (OmL AgriAliForm)»**

---

### **Sezione 1: Denominazione e scopo**

#### **Art. 1** Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione «OmL AgriAliForm» un fondo per la formazione professionale (in seguito denominato «fondo») dell'Organizzazione del mondo del lavoro «Campo professionale dell'agricoltura e del settore equino (OmL AgriAliForm)» ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sulla formazione professionale (LFPr).

#### **Art. 2** Scopo

<sup>1</sup> Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua del ramo professionale rappresentato dall'OmL AgriAliForm.

<sup>2</sup> Le aziende assoggettate al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo la sezione 4.

### **Sezione 2: Campo d'applicazione**

#### **Art. 3** Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

#### **Art. 4** Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, attive nei settori rappresentati dall'OmL AgriAliForm. Segnatamente si tratta di:

- a. aziende agricole;
- b. aziende agricole specializzate come le aziende orticole, frutticole e viticole;

<sup>3</sup> RS 412.10

- c. aziende di vinificazione e imbottigliamento;
- d. aziende che detengono o impiegano equidi, formano gli utenti, svolgono terapia con gli equidi o forniscono servizi per, di, relativi a, o con gli equidi.

#### **Art. 5** Campo d'applicazione personale

<sup>1</sup> Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui vi sono persone che svolgono attività tipiche del settore sulla base dei seguenti titoli della formazione professionale di base o della formazione professionale superiore:

- a. completamento riconosciuto di una formazione professionale di base a livello di diploma AFC (comprese le specializzazioni e indirizzi) come:
  - 1. Agricoltrice/Agricoltore;
  - 2. Orticoltrice/Orticolto;re;
  - 3. Frutticoltrice/Frutticolto;re;
  - 4. Vitivinicoltrice/Vitivinicoltore;
  - 5. Professionista del cavallo;
  - 6. Cavallerizza/cavallerizzo;
  - 7. Palafreniera/palafreniere;
  - 8. Fantina/Fantino da corsa.
- b. completamento riconosciuto di una formazione professionale di base a livello di CFP (inclusi indirizzi) come:
  - 1. Addetta/Addetto alle attività agricole;
  - 2. Custode di cavalli
- c. completamento riconosciuto di una formazione professionale superiore come:
  - 1. Agricoltrice/Agricoltore con attestato professionale federale;
  - 2. Agricolto;re diplomato con maestria federale;
  - 3. Orticoltrice/Orticolto;re con maestria federale;
  - 4. Frutticoltrice/Frutticolto;re con attestato professionale federale;
  - 5. Frutticoltrice/Frutticolto;re con maestria federale;
  - 6. Avicoltrice/Avicolto;re con maestria federale;
  - 7. Viticolto;re/Viticolto;re con attestato professionale federale;
  - 8. Viticolto;re/Viticolto;re con maestria federale;
  - 9. Cantiniera/Cantiniere con attestato professionale federale;
  - 10. Cantiniera/Cantiniere con maestria federale;
  - 11. Contadina diplomata/Responsabile di economia domestica con attestato professionale federale;
  - 12. Contadina diplomata/Responsabile di economia domestica;
  - 13. Cavallerizza/Cavallerizzo classe 1;
  - 14. Cavallerizza/Cavallerizzo con attestato professionale;
  - 15. Maestra di equitazione diplomata/Maestro di equitazione diplomato;

16. Specialista del settore cavallo con attestato professionale federale;
17. Esperta/Esperto del settore del cavallo con diploma federale

<sup>2</sup> Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende se almeno una persona dispone di un titolo professionale riconosciuto di cui al capoverso 1, lettere a-c. Inoltre, è valido per tutte le altre persone che svolgono attività tipiche del settore di cui al capoverso 1 anche se non possiedono il titolo corrispondente.

#### **Art. 6** Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

### **Sezione 3: Prestazioni**

#### **Art. 7**

Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce al finanziamento delle seguenti misure:

- a. sviluppo, mantenimento e attualizzazione di un sistema completo di formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale continua; tale sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, misure di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling. Esso include:
  1. le ordinanze sulla formazione professionale di base e i regolamenti d'esame per le offerte formative della formazione professionale superiore,
  2. documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua,
  3. procedure di valutazione e qualificazione nei programmi di formazione supervisionati dall'OmL AgriAliForm e dall'OmL Mestieri legati al cavallo, coordinamento e supervisione delle procedure, compresa la garanzia di qualità,
  4. oneri per le procedure di qualificazione riconosciute,
  5. promozione e rafforzamento dell'offerta di posti di apprendistato,
  6. formazione e aggiornamento delle formatrici e dei formatori professionali, così come delle istruttrici e degli istruttori dei corsi interaziendali,
  7. copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dall'OmL AgriAliForm, dai suoi soci e dalle associazioni partner. I soci e le associazioni partner sono definiti nello statuto dell'OmL AgriAliForm.

- b. pianificazione, organizzazione e attuazione dei corsi interaziendali;
- c. reclutamento e promozione delle nuove leve in tutti i settori della formazione professionale;
- d. promozione della formazione professionale superiore.

## Sezione 4: Finanziamento

### Art. 8 Obbligo di contribuzione

Le aziende soggette al fondo versano contributi per raggiungere gli scopi del fondo stesso.

### Art. 9 Base di calcolo per le aziende agricole e per le aziende agricole specializzate (art. 4, lett. a e b)

<sup>1</sup> La base per il calcolo dei contributi delle aziende agricole e delle aziende agricole specializzate (art. 4, lett. a e b) è la superficie dell'azienda o della parte di azienda.

<sup>2</sup> È inoltre possibile riscuotere un contributo di base per ogni azienda.

<sup>3</sup> Per la riscossione dei contributi viene usata la chiave di finanziamento dell'Unione Svizzera dei Contadini (USC).

<sup>4</sup> La base dati è costituita dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e dell'Ufficio federale di statistica (UST).

<sup>5</sup> Le aziende agricole devono versare anche il contributo delle aziende ippiche ai sensi dell'articolo 11 se dispongono di strutture permanenti per la formazione e l'allenamento (ossia aree con superfici apposite per l'equitazione e l'esercizio) e di infrastrutture edificate (come spogliatoi, locali appositi, sale attrezzi) e le utilizzano direttamente o con il proprio personale per l'esercizio commerciale delle attività tipiche del settore degli equidi, ad eccezione dell'allevamento.

<sup>6</sup> La messa a disposizione di infrastrutture a utenti esterni all'azienda non costituisce un obbligo di pagamento del contributo ai sensi dell'articolo 12, capoverso 1, lettera c.

### Art. 10 Base di calcolo per le aziende di vinificazione e imbottigliamento (art. 4 lett. c)

<sup>1</sup> Per le aziende di vinificazione e imbottigliamento (art. 4, lett. c), i contributi sono riscossi per azienda, calcolati in base alla quantità di vino prodotto o imbottigliato.

<sup>2</sup> La base di calcolo consiste nei dati forniti dall'ente di controllo ai sensi dell'articolo 36 dell'ordinanza sul vino del 14 novembre 2007<sup>4</sup>.

**Art. 11** Base di calcolo per le aziende di economia equina (art. 4 lett. d)

<sup>1</sup> Per le aziende o parti di aziende dell'economia equina vengono riscossi un contributo aziendale e un contributo per tutti gli equidi detenuti nell'azienda (art. 4 lett. d).

<sup>2</sup> Il contributo viene calcolato sulla base di un'autodichiarazione dell'azienda. Se un'azienda si rifiuta di fare la dichiarazione, sarà valutata a discrezione (art. 16 capoverso 4 lett. e).

**Art. 12** Contributi

<sup>1</sup> I contributi annuali ammontano al massimo a:

- a. per le aziende agricole e le aziende agricole specializzate, così come per le parti di aziende: 8 franchi all'ettaro;
- b. per le aziende o parti di aziende che si occupano di produzione e imbottigliamento di vino: 0,5 franchi per ettolitro di vino prodotto o imbottigliato;
- c. per le aziende o parti di aziende dell'economia equina: 250 franchi per azienda o parte di azienda e 10 franchi per equide;
- d. un eventuale contributo di base ammonta a un massimo di 100 franchi per azienda, fatta salva la lettera c.

<sup>2</sup> L'importo dei contributi di cui al capoverso 1 è determinato annualmente dall'OmL AgriAliForm.

<sup>3</sup> Le aziende individuali sono tenute a versare i contributi.

<sup>4</sup> I contributi devono essere versati annualmente.

<sup>5</sup> Il termine di pagamento per tutte le fatture ai sensi del capoverso 1, lettere b e c, è di 30 giorni dalla data di fatturazione. L'interesse di mora è del 5 per cento a partire dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Al secondo sollecito viene addebitata una tassa amministrativa di 50 franchi.

**Art. 13** Esenzione dall'obbligo di contribuzione

<sup>1</sup> Un'azienda o parte di un'azienda che desidera essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare alla Commissione del fondo una richiesta motivata.

<sup>2</sup> L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>5</sup> sulla formazione professionale.

**Art. 14** Limitazione delle entrate

<sup>1</sup> Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

<sup>2</sup> Le riserve non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati, calcolati su una media di sei anni.

## **Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza**

### **Art. 15** Comitato direttivo dell'OmL AgriAliForm

<sup>1</sup> Il Comitato direttivo dell'OmL AgriAliForm è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

<sup>2</sup> Assolve in particolare i seguenti compiti:

- a. nomina della/del Presidente e dei membri della Commissione del fondo;
- b. designazione del segretariato del fondo;
- c. emanazione di un regolamento esecutivo;
- d. approvazione del bilancio e dei conti del fondo per la formazione professionale;
- e. assegnazione dei fondi in base al catalogo delle prestazioni e determinazione della quota per la costituzione di riserve;
- f. decisioni sui ricorsi contro le decisioni della Commissione del fondo.

### **Art. 16** Commissione del fondo

<sup>1</sup> La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

<sup>2</sup> È composta al massimo da 8 membri e una/un Presidente.

<sup>3</sup> Si costituisce da sola.

<sup>4</sup> In particolare si occupa:

- a. della supervisione del segretariato del fondo;
- b. della supervisione dei compiti del segretariato dell'OmL Mestieri legati al cavallo di cui all'articolo 18;
- c. della preparazione del bilancio da sottoporre al Comitato direttivo dell'OmL AgriAliForm;
- d. dell'assoggettamento di un'azienda al fondo;
- e. della determinazione dei contributi di un'azienda in caso di inosservanza degli obblighi;
- f. dell'esenzione dall'obbligo di contribuzione qualora l'azienda versi già contributi a un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo.

**Art. 17** Segretariato del fondo

<sup>1</sup> I compiti non espressamente assegnati al Comitato direttivo o alla Commissione del fondo sono svolti dal segretariato del fondo.

<sup>2</sup> Il segretariato del fondo dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

<sup>3</sup> È responsabile della riscossione dei contributi e del pagamento dei contributi ai fornitori di prestazioni, fatto salvo l'articolo 18, capoverso 2.

**Art. 18** Segretariato dell'OmL Mestieri legati al cavallo

<sup>1</sup> Il segretariato dell'OmL Mestieri legati al cavallo registra gli indirizzi delle aziende dell'economia equina (art. 4, lett. d).

<sup>2</sup> È responsabile della riscossione dei contributi da parte delle aziende di economia equina e del pagamento delle prestazioni in conformità all'articolo 7.

**Art. 19** Presentazione dei conti, revisione e contabilità

<sup>1</sup> La segreteria gestisce il fondo come conto separato con una contabilità autonoma, un conto economico e un bilancio indipendenti e con un proprio centro di costo. La presentazione del conto comprende il bilancio, il conto economico, l'allegato e il rapporto sulle prestazioni.

<sup>2</sup> I conti del fondo vengono controllati, nell'ambito della revisione annuale dei conti dell'associazione OmL AgriAliForm da un ufficio di revisione indipendente secondo gli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

**Art. 20** Vigilanza

<sup>1</sup> Il fondo è soggetto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 della LFPr.

<sup>2</sup> I conti del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati alla SEFRI per valutazione.

**Sezione 6:****Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento****Art. 21** Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato dal Comitato direttivo nella sua seduta del 21 febbraio 2025 in virtù dell'articolo 2 dello statuto del 30 novembre 2012 dell'OmL AgriAliForm.

<sup>6</sup> RS 220



**Art. 22** Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale si fonda sulla decisione del Consiglio federale.

**Art. 23** Scioglimento

<sup>1</sup> Se lo scopo del fondo non può più essere raggiunto o se la base giuridica non è più valida, il Comitato direttivo dell'OmL AgriAliForm scioglie il fondo con l'approvazione della SEFRI.

<sup>2</sup> Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine con l'obbligo di utilizzarlo.

**Art. 24** Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del fondo per la formazione professionale del 18 giugno 2017 dell'OmL AgriAliForm.

Brugg/Losanna, 21 febbraio 2025

OmL AgriAliForm:

Loïc Bardet, Presidente  
Petra Sieghart, Direttrice

